

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n° 11 – 2014

Oggetto: Irap, modifiche aliquota con una riduzione generalizzata di circa il 10%

Il DL approvato ieri, 18 aprile 2014, dal Consiglio dei Ministri, conferma il “taglio” dell'IRAP a partire dall'anno in corso. In particolare, dal 2014 (con effetto, quindi, dalla dichiarazione IRAP 2015), viene introdotta una **diminuzione** generalizzata del 10% (circa) delle **aliquote** applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo. A differenza delle indiscrezioni trapelate le scorse settimane, sempre che il testo del provvedimento non subisca ulteriori modifiche, la riduzione opererà da subito **“a regime”**, senza che sia più previsto, per quest'anno, un **primo “abbattimento”** parziale (pari al 5% circa), fatta eccezione per il **calcolo** degli **acconti** con il metodo previsionale.

Fino al periodo d'imposta **2013** (dichiarazione IRAP 2014), fatte salve eventuali variazioni decise dalle Regioni, le aliquote IRAP risultano così fissate:

- al **3,9%**, in via **generale**;
- al **4,65%**, per le **banche** e gli altri soggetti finanziari;
- al **5,9%**, per le imprese di **assicurazione**;
- al **4,2%**, per le imprese titolari di **concessioni** per la gestione di **servizi e opere pubbliche** (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);
- all'**1,9%**, per i soggetti operanti nel **settore agricolo** e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

In seguito all'intervento del Governo, le stesse aliquote saranno rimodulate in misura pari:

- al **3,5%**, in via **generale**;
- al **4,2%**, per le **banche** e gli altri soggetti finanziari;
- al **5,3%**, per le imprese di **assicurazione**;
- al **3,8%**, per le imprese titolari di **concessioni** per la gestione di **servizi e opere pubbliche** (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);
- all'**1,7%**, per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

È stata confermata la **facoltà**, da parte delle Regioni a statuto ordinario, sia di **ridurre** le suddette aliquote fino all'**azzeramento** ([art. 5](#) del DLgs. 68/2011), sia di **augmentarle** fino a un **massimo** dello **0,92%** ([art. 16](#) comma 3 del DLgs. 446/97).

Inoltre, è stato dettato il criterio mediante il quale, tenendo conto delle suddette nuove misure base, vanno **rideterminate** le **aliquote** che le Regioni hanno **già variato** avvalendosi della predetta facoltà. In particolare, viene previsto che la variazione deliberata dalla Regione va sommata alla **nuova misura** ordinaria. Ad esempio, qualora l'aliquota base del 3,9% sia stata applicata, nel 2013, in misura pari al **4,82%** (per effetto dell'incremento dello 0,92% deciso dalla Regione), detto valore va ricalcolato, per il 2014, mantenendo inalterata la variazione prevista (0,92%) e sommando quest'ultima al nuovo valore base del 3,5% ($3,5\% + 0,92\% = 4,42\%$).

Soltanto le **Amministrazioni pubbliche** sono **escluse** dalla riduzione, dal momento che, in capo ad esse, è stata **confermata** l'aliquota dell'**8,5%**. Si ricorda peraltro che detta aliquota è applicabile all'**intera base imponibile** prodotta nell'esercizio, calcolata con il **metodo “retributivo”**. Invece, qualora l'ente pubblico, a latere dell'attività istituzionale, eserciti anche un'attività commerciale e opti per la determinazione della base imponibile ad essa relativa in base ai criteri propri delle società di capitali, limitatamente a detta base imponibile troverebbe applicazione l'aliquota prevista per queste ultime (la quale risentirebbe, quindi, della suddetta riduzione).

Benefici già in sede di primo acconto 2014

I **benefici** per i contribuenti si avranno già in sede di versamento della **prima rata dell'acconto IRAP 2014** (per la relativa misura, si veda [“Holding industriali escluse dall'addizionale IRES dell'8,5%”](#) del 26 febbraio



Silvano Nieri

Commercialista, Ragioniere, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45 59016 Poggio a Caiano (PO)

2014), se viene adottato il **metodo previsionale**.

Tuttavia, in questo caso, ai soli fini del calcolo dell'acconto dovuto, il DL dispone che l'IRAP che si prevede dovuta per il 2014 (base di commisurazione dell'acconto medesimo) va calcolata sulla base delle seguenti aliquote:

- **3,7%**, in via generale;
- **4,4%**, per le banche e gli altri soggetti finanziari;
- **5,6%**, per le imprese di assicurazione;
- **4%**, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);
- **1,8%**, per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

Il **saldo 2014** dovrà, in ogni caso, essere determinato applicando le aliquote "a regime" sopra evidenziate.

Nel caso di adozione del **metodo storico**, non si avrebbe invece alcun vantaggio, atteso che l'acconto sarebbe determinato assumendo, come base di riferimento, il **rigo IR21** della **dichiarazione IRAP 2014** (salvi obblighi di ricalcolo), riportante l'imposta dovuta nel 2013 e ancora **calcolata** sulla base delle **aliquote 2013**.

Cordialità

Silvano Nieri

